

Polizza di Assicurazione Responsabilità civile rischi diversi

Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi
Responsabilità civile rischi diversi.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Indice

Nota Informativa	pag. 1 di 6
A. Informazioni sull'impresa di assicurazione	pag. 1 di 6
B. Informazioni sul contratto	pag. 1 di 6
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	pag. 4 di 6
Glossario	pag. 1 di 1
Condizioni di Assicurazione	pag. 1 di 15
Condizioni generali	pag. 1 di 15
• Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile	pag. 2 di 15
• Condizioni integrative (operanti, se attinenti al Rischio assicurato)	pag. 4 di 15
• Condizioni particolari relative ai soli Rischi diversi (ad integrazione delle "Norme che regolano l'Assicurazione" in relazione al Rischio assicurato)	pag. 6 di 15
• Condizioni particolari relative ai soli Rischi professionali (a completamento o modificazione delle "Norme che regolano l'Assicurazione" ed in relazione al Rischio assicurato)	pag. 11 di 15
• Norme comuni per i Rischi professionali (salvo quanto diversamente indicato alle rispettive voci)	pag. 14 di 15
• Garanzie aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)	pag. 14 di 15

Nota informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. Informazioni sull'impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali

Il presente contratto viene stipulato con

ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia
Telefono n. 02.59660070 - Telefax n. 02.26622768
Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it
Sito internet: www.zurich.it
Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it

Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (CBI) ed è soggetta ad una limitata attività di regolamentazione e vigilanza da parte dell'Istituto di Vigilanza Assicurazioni (IVASS).

Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.

Zurich Insurance plc è iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.512 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.504 milioni di euro. L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 263,1%.

Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Irlanda.

Si precisa inoltre che le modifiche del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.zurich.it. Per informazioni rivolgersi all'intermediario assicurativo cui è assegnata la polizza oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica: informazioni@zurich.it.

B. Informazioni sul contratto

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo.

AVVERTENZA

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'articolo 8 "Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione" delle "Condizioni generali".

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:

- Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.);
- Assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.).

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla Sezione "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile".

AVVERTENZA – limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative prevedono la presenza di limitazioni ed esclusioni come disciplinate dalle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", dalle "Condizioni integrative", dalle "Condizioni particolari relative ai soli rischi diversi", dalle "Condizioni particolari relative ai soli Rischi professionali", dalle "Norme comuni per i Rischi professionali", dalle "Garanzie aggiuntive" della Polizza.

Per ciascuna Sezione, si rinvia alle rispettive disposizioni qui sotto elencate:

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile:

- Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) – lett. B;
- Art. 14 – Persone considerate Terzi;
- Art. 15 – Estensione territoriale;
- Art. 16 – Delimitazioni;
- Art. 17 – Regolazione del Premio – Clausola risolutiva espressa;
- Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.

Condizioni integrative (operanti, se attinenti al Rischio assicurato):

- 1. – Lavori presso terzi;
- 2. – Proprietà e/o conduzioni di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività;
- 3. – Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato;
- 4. – Operazioni di consegna e prelievo;
- 5. – Danni a mezzi sotto carico e scarico;
- 6. – Danni a veicoli in genere;
- 7. – Estensioni diverse;
- 8. – R.C. del Committente ex art. 2049 C.C.;
- 9. – Pluralità di assicurati.

Condizioni particolari relative ai soli Rischi diversi (ad integrazione delle “Norme che regolano l’Assicurazione” in relazione al Rischio assicurato):

- 1. – RC Fabbriati;
- 2. – Animali e Allevatori - Commercianti;
- 3. – Circolo ippico – Maneggio;
- 4. – Autorimesse – Autosili - Parcheggi;
- 5. – Depositi commerciali;
- 6. – Insegne e cartelli pubblicitari;
- 7. – Campeggi;
- 8. – Mense aziendali – Caterings – Distribuzione Automatica di cibi e bevande;
- 9. – Chiese – Parrocchie;
- 10. – Vendite a domicilio o per corrispondenza;
- 11. – Istituti di educazione ed istruzione, scuole, asili e scuole materne;
- 12. – Oratori, ricreatori, ludoteche, colonie e campi estivi;
- 13. – Insegnanti;
- 14. – Associazioni – Società e scuole sportive;
- 15. – Impianti sportivi;
- 16. – Stabilimenti balneari;
- 17. – Imbarcazioni;
- 18. – Teatri;
- 19. – Night clubs – Discoteche – Ritrovi – Sale da ballo – Associazioni ricreative e culturali;
- 20. – Velocipedi da noleggio;
- 21. – Committenza dei lavori;
- 22. – Sagre Paesane – Spettacoli folkloristici – Sfilate carnevalesche e simili – Manifestazioni sportive dilettantistiche, ricreative, culturali;
- 23. – Associazioni di volontariato.

Condizioni particolari relative ai soli Rischi professionali (a completamento o modificazione delle “Norme che regolano l’Assicurazione” ed in relazione al Rischio assicurato)

- 24. – Agenzie di viaggio;
- 25. – Centro Elaborazione Dati;
- 26. – Ostetriche;
- 27. – Igienisti dentali;
- 28. – Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- 29. – Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- 30. – Assistenti sanitari;
- 31. – Infermieri pediatrici;
- 32. – Terapisti occupazionali;
- 33. – Tecnici di neurofisiopatologia;
- 34. – Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- 35. – Educatori professionali;
- 36. – Tecnici ortopedici;
- 37. – Tecnici audiometristi;
- 38. – Podologi;
- 39. – Infermieri;

- 40. – Logopedisti;
- 41. – Ortottisti – Assistenti di oftalmologia;
- 42. – Dietisti;
- 43. – Tecnici sanitari di laboratorio biomedico;
- 44. – Tecnici sanitari di radiologia medica;
- 45. – Veterinari;
- 46. – Massoterapista;
- 47. – Operatore Socio Sanitario;
- 48. – Farmacista

Norme comuni per i Rischi professionali (salvo quanto diversamente indicato alle rispettive voci)

- Massimale Assicurato;
- Validità della garanzia;
- Polizze coesistenti (valida solo per le professioni sanitarie).

Garanzie aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

- A. – Organizzazione gare e concorsi (valida solo per Circolo ippico e/o maneggio);
- B. – Passeggiate esterne (valida solo per Circolo ippico e/o maneggio);
- C. – Coesistenza altre assicurazioni (valida solo per committenza dei lavori);
- D. – Bagagli e oggetti personali (valida solo per Agenzie di viaggio);
- E. – Danni da interruzioni o sospensioni di attività.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale di ciascun garanzia nelle Condizioni generali, Condizioni integrative, Condizioni Particolari, Norme comuni per i Rischi professionali e Garanzie aggiuntive.

AVVERTENZA – Sospensione della garanzia, riduzione o mancato pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento.

Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento o alla cessazione dell’Assicurazione, come disciplinati negli articoli 2 “Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia“, 10 “Altre assicurazioni“, 11 “Obblighi in caso di Sinistro (vedi anche articolo 18)“, art. 17 “Regolazione del Premio – Clausola risolutiva espressa”.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA – Massimali, Scoperti e Franchigie

Le Condizioni di Assicurazione si intendono prestate sino alla concorrenza del Massimale di Polizza; le garanzie possono essere soggette ad applicazione, ove previsto, di Franchigie, Scoperti, Limiti di Risarcimento.

I valori di Scoperto, Franchigia e Limiti di Risarcimento sono riportati nelle “Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità civile”, nelle “Condizioni integrative”, nelle “Condizioni particolari relative ai soli Rischi diversi”,

nelle “Condizioni particolari relative ai soli Rischi professionali”, nelle “Garanzie aggiuntive” delle Condizioni di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione.

Per facilitare al Contraente ed all'Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di Scoperti e Franchigie, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.

Esempio 1: Prestazione soggetta all'applicazione della Franchigia in caso di ammontare del danno inferiore al Massimale o al Limite di Risarcimento

Limite di Risarcimento:	150.000,00 euro
Ammontare del danno:	10.000,00 euro
Franchigia:	1.000,00 euro
Risarcimento:	9.000,00 euro

Esempio 2: Prestazione soggetta all'applicazione della Franchigia in caso di ammontare del danno superiore al Massimale o al Limite di Risarcimento

Limite di Risarcimento:	150.000,00 euro
Ammontare del danno:	200.000,00 euro
Franchigia:	1.000,00 euro
Risarcimento:	150.000,00 euro

Esempio 3: Prestazione soggetta all'applicazione dello Scoperto in caso di ammontare del danno inferiore al Massimale o al Limite di Risarcimento

Massimale:	1.000.000,00 euro
Ammontare del danno:	200.000,00 euro
Scoperto: 10%	20.000,00 euro
Risarcimento:	180.000,00 euro

Esempio 4: Prestazione soggetta all'applicazione dello Scoperto in caso di ammontare del danno superiore al Massimale o al Limite di Risarcimento

Massimale:	1.000.000,00 euro
Ammontare del danno:	1.500.000,00 euro
Scoperto: 10%	150.000,00 euro
Indennizzo:	1.000.000,00 euro

Esempio 5: Prestazione soggetta all'applicazione concomitante di Scoperto con importo minimo espresso in cifra assoluta superiore alla percentuale di Scoperto applicata all'ammontare del danno

Limite di Risarcimento:	150.000,00 euro
Ammontare del danno:	10.000,00 euro
Scoperto: 10% con il minimo di	5.000,00 euro
Risarcimento =	5.000,00 euro
Ammontare del danno – Importo minimo di Scoperto	

Esempio 6: Prestazione soggetta all'applicazione concomitante di Scoperto con importo minimo espresso in cifra assoluta inferiore alla percentuale di Scoperto applicata all'ammontare del danno

Limite di Risarcimento:	150.000,00 euro
Ammontare del danno:	100.000,00 euro
Scoperto: 10% con il minimo di	5.000,00 euro
Risarcimento =	90.000,00 euro
Ammontare del danno – Scoperto percentuale	

Esempio 7: Prestazione soggetta all'applicazione concomitante di Scoperto con importo massimo espresso in cifra assoluta.

Limite di Risarcimento:	250.000,00 euro
Ammontare del danno:	200.000,00 euro
Scoperto: 10% con il massimo di	10.000,00 euro
Risarcimento =	190.000,00 euro
Ammontare del danno – Importo massimo di Scoperto	

Per la sola RC Fabbri di cui al punto 1 delle “Condizioni particolari relative ai soli Rischi diversi”, per il caso di **Assicurazione parziale** si rinvia alla descrizione puntuale della norma richiamata..

4. Dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente in ordine alla circostanze del Rischio - Nullità

AVVERTENZA - Le dichiarazioni non veritiere o inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Per aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale di ciascuno dei seguenti articoli nelle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1 - “Dichiarazione relative alle circostanze del Rischio” delle “Condizioni generali”.
- Norme comuni per i Rischi professionali: validità della garanzia.

L'Assicurazione non prevede particolari casi di nullità se non quelli previsti dalla legge.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

Aggravamento del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'articolo 4 “Aggravamento del Rischio” delle “Condizioni generali” delle Condizioni di Assicurazione.

Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comu-

nicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 5 "Diminuzione del Rischio" delle "Condizioni generali" delle Condizioni di Assicurazione.

6. Premi

Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio, con possibilità di frazionamento qualora il Premio annuo imponibile non sia inferiore a 150,00 euro, senza oneri aggiuntivi.

E' facoltà del Contraente richiedere l'indicizzazione del Premio all'atto della stipulazione del contratto, per gli aspetti di dettaglio in merito, si rinvia all'art. 7 "Indicizzazione" delle "Condizioni generali" delle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso in cui il Premio venga convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di Rischio variabili, lo stesso è soggetto a regolazione alla fine di ciascun periodo di Assicurazione, per gli aspetti di dettaglio in merito, si rinvia all'art. 17 "Regolazione del Premio – Clausola risolutiva espressa" delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile" delle Condizioni di Assicurazione.

Modalità di pagamento del Premio

Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- carte di debito (bancomat o carte prepagate);
- carta di credito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro contante per un importo massimo di 750 euro annui.

7. Rivalse

AVVERTENZA - Le Condizioni di Assicurazione non prevedono ipotesi di rivalsa in senso proprio, intese come possibilità di azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell'Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in Polizza, ove la Compagnia si riserva di recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.

Resta fermo il diritto di surrogazione dell'Assicuratore previsto dall'art. 1916 c.c.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA - Recesso in caso di Sinistro

Modalità per la Compagnia

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla data del pagamento o del rifiuto dell'inden-

nizzo, la Compagnia ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

Modalità per il Contraente

Persona fisica

Può esercitare sempre, per tutta la durata contrattuale, il diritto di recesso a seguito di sinistro nei modi e nei termini previsti al punto precedente (Modalità per la Compagnia) **esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall'art. 1469 bis del Codice civile.**

Persona giuridica

Non può esercitare il recesso a seguito di Sinistro.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'articolo 6 "Recesso in caso di Sinistro" delle "Condizioni generali" delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Articolo 2952, secondo comma, Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha chiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso azione giudiziale contro il medesimo.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

L'aliquota di imposta applicata per tutte le Sezioni di Polizza è pari al 22,25%, con le seguenti eccezioni:

1. per Rischi ubicati nella Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, la Polizza è esente da imposte;
2. per Rischi relative ad aziende il cui reddito è classificato come "reddito agrario" (art. 24,29,39 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e s.m. ed i.) l'aliquota di imposta applicata è del 13,50%.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri

AVVERTENZA

Con riferimento all'art. 1913 del Codice Civile "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro", si precisa che **in caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.**

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'articolo 11 "Obblighi in caso di Sinistro" delle "Condizioni generali" delle Condizioni di Assicurazione .

Per la sola garanzia di "Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)", **il Contraente deve denunciare soltanto i Sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di Risarcimento.**

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'articolo 18 "Denuncia dei sinistri relativi ai Prestatori di lavoro soggetti all'obbligo INAIL (R.C.O.)" delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile" delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia, all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Compagnia

Vanno indirizzati i Reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri.

I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell'Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all'indirizzo fornito dal Reclamante.

I Reclami devono essere inviati per iscritto a:

- ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Gestione Reclami
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Fax numero: 02.2662.2243
E-mail: reclami@zurich.it
Sito internet:
<http://www.zurich.it/services/segnalazioni-e-reclami.htm>
- o tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it dove, nell'apposita sezione dedicata ai Reclami, è predisposto un apposito modulo per l'inoltro dello stesso alla Compagnia.

- All'IVASS

Vanno indirizzati i Reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti

assicurativi;

- nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:

- nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione della Compagnia, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza (www.ivass.it) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

I Reclami devono essere inviati per iscritto a:

I.V.A.S.S.

**Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,
Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma
Fax numero: 06/421.33.745/353**

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei Reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008, che l'Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all'IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato;

- l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
- la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci

si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Accesso all'Area Clienti Riservata

Sul sito www.zurich.it è disponibile l'Area Clienti Riservata dove il Contraente può consultare le proprie coperture assicurative in essere.

A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d'accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all'Area Clienti Zurich sul sito www.zurich.it e seguire le istruzioni. In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo: areaclienti@it.zurich.com.

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

*Il Rappresentante legale
Dott. Camillo Candia*



Glossario

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione - Il contratto di Assicurazione.

Committente - Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia - La società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente - Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altri.

Cose - Sia gli oggetti materiali che gli animali.

Danni Materiali e Diretti - danneggiamento, deterioramento e distruzione sia di oggetti materiali, sia di animali.

Fatturato - L'importo risultante dal bilancio alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" conseguito da tutti gli Assicurati coperti dalla Polizza nell'annualità di efficacia dell'Assicurazione al netto di (salvo diversa contrattualizzazione):

- Fatturazione tra gli Assicurati (Intercompany);
- I.V.A. o equivalenti imposte locali applicabili.

Franchigia - L'importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Intermediario assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.

Polizza - Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Prestatori di lavoro - Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza come previste dalla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 e successive modificazioni, compresi corsisti, borsisti e stagisti.

Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Retribuzioni - Tutto ciò che i Prestatori di Lavoro ricevono dall'Assicurato a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dall'Assicurato a soggetti terzi, regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi e/o l'ammontare dei compensi degli amministratori, dei soci, dei familiari coadiuvanti e degli associati in partecipazione, denunciati ai fini della determinazione del Premio I.N.A.I.L..

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne

Scoperto - Percentuale, calcolata sull'ammontare del danno liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Sinistro Responsabilità Civile Professionale - Il comportamento colposo posto in essere dall'Assicurato (o da soggetti del cui operato debba rispondere) nell'esercizio dell'attività professionale indicata in Polizza, che determini una richiesta di Risarcimento danni presentata per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia e nei limiti della retroattività della Polizza.

Sinistro R.C.T./R.C.O. - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice civile.

Articolo 2

Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 Codice civile.

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I Premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia.

L'esazione dei Premi precedentemente eseguita al domicilio dell'Assicurato non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.

Articolo 3

Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4

Aggravamento del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 Codice civile.

Articolo 5

Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'articolo 1897 Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 6

Recesso in caso di Sinistro

Modalità per la Compagnia

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla data del pagamento o del rifiuto dell'Indennizzo, la Compagnia ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

Modalità per il Contraente

Persona fisica

Può esercitare sempre, per tutta la durata contrattuale, il diritto di recesso a seguito di sinistro nei modi e nei termini previsti al punto precedente (Modalità per la Compagnia) esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall' art. 1469 bis del Codice civile.

Persona giuridica

Non può esercitare il recesso a seguito di Sinistro.

Articolo 7

Indicizzazione

Se risulta che la Polizza è indicizzata, i Massimali, il Premio nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia - se espressi in cifra assoluta - sono collegati al "numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento e l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente quello di detta scadenza. Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 10%;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

È facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'adeguamento della Polizza qualora l'indice superi del 100% quello inizialmente stabilito.

In tal caso, le somme assicurate ed il Premio restano quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Articolo 8

Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

Articolo 9

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 10

Altre assicurazioni

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio, ai sensi dell'articolo 1910 Codice civile.

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Articolo 11

Obblighi in caso di Sinistro

(vedi anche Articolo 18)

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (articolo 1913 Codice civile).

Articolo 12

Foro competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile

Articolo 13

Oggetto dell'Assicurazione

A - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per Danni Materiali e Diretti di Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai Rischi descritti in Polizza.

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B - Assicurazione Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articolo 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e della Legge 14 febbraio 2003 n° 30 per gli Infortuni (escluse le malattie professionali)

sofferti da Prestatori di lavoro da lui dipendenti per i quali è prestata l'Assicurazione;

- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e Legge 30/2003 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai Prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte o per lesioni personali.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 Legge 12 giugno 1984, n. 222.

I titolari ed i soci del Contraente, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate, errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità.

L'Assicurazione non vale per i primi 2.500,00 euro di Risarcimento che rimangono a carico dell'Assicurato.

Articolo 14

Persone considerate terzi

Limitatamente alle lesioni corporali sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T. anche:

- a) i titolari ed i dipendenti di ditte - non consociate o collegate al Contraente - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione;
- b) gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere;
- c) le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso il Contraente che non siano dipendenti del Contraente o dell'Assicurato.

Articolo 15

Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi USA e CANADA.

Articolo 16

Delimitazioni

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione ma-

nale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 14.

Sono esclusi dall'Assicurazione R.C.T. i danni:

- d) da furto;
- e) da incendio;
- f) alle Cose altrui derivanti da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti di lunghezza superiore a 6 metri e di unità naviganti a motore e da impiego di aeromobili;
- h) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- i) a Cose rimorchiate, trasportate, sollevate, caricate o scaricate, durante l'effettuazione delle stesse operazioni;
- l) alle Cose e/o opere di terzi:
 - che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
 - in costruzione o in corso di lavorazione;
- m) cagionati da:
 - opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera; non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 - prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi;
- n) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- o) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- p) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Assicurazione;
- q) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantegli dalla legge;
- r) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- s) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione o manutenzione di fabbricati;
- t) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto previsto all'articolo 13 lett. B;
- u) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del

suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

- v) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice civile;
- w) derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196 per il trattamento e la tutela dei dati personali.

L'Assicurazione R.C.T., R.C.O. non comprende i danni:

- y) da detenzione o impiego di esplosivi;
- x) dall'azione o presenza in qualsiasi forma dell'amianto;
- z) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- aa) derivanti da malattie professionali;
- bb) derivanti dalla violazione di marchi e/o brevetti;
- cc) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
- dd) derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati o derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- ee) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- ff) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- gg) provocati da diacetile (Diacytyl);
- hh) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- ii) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- jj) da emissione di raggi ultravioletti (raggi U.V.) da qualsiasi apparecchiatura, lampada o impianto.

Articolo 17

Regolazione del Premio – Clausola risolutiva espressa

Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di Rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo di Assicurazione, negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle Retribuzioni corrisposte ai Prestatori di lavoro;
- del Fatturato o degli elementi variabili contemplati in Polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza

attiva dovuta, in caso di Sinistro liquidabile ai sensi di Polizza, il Risarcimento è effettuato dalla Compagnia in base alla regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. Il Risarcimento dovuto è ridotto, tenuto conto del rapporto tra quanto dichiarato in via preventiva e quanto dichiarato/accertato in sede consuntiva, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del Premio, compresi gli obblighi di comunicazione necessari al calcolo della differenza regolabile, tale circostanza costituisce causa espressa di risoluzione del contratto, senza bisogno di diffida

La Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di Rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. **Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.**

In relazione all'istituto qui trattato, la Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro unico del lavoro prescritto dagli articoli 39 e 40 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Articolo 18

Denuncia dei Sinistri relativi ai Prestatori di lavoro soggetti all'obbligo INAIL (R.C.O.)

Agli effetti dell'Assicurazione di Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i Sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di Risarcimento.

Articolo 19

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Condizioni integrative

(operanti, se attinenti al Rischio assicurato)

1.

Lavori presso terzi

A parziale deroga dell'articolo 16 delle "Norme", la garanzia comprende i danni:

- a) a Cose altrui derivanti da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia assoluta di 150,00 euro per ogni Sinistro, nel limite del Massimale per danni a Cose e comunque con il massimo Risarcimento di 75.000,00 euro per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo;
- b) ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. **Restano comunque esclusi i danni alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.**

Queste estensioni di garanzia sono prestate con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il minimo di 150,00 euro, e fino alla concorrenza di un Massimale pari al 10% del Massimale previsto in Polizza per i danni a Cose, e comunque con il massimo Risarcimento di 100.000,00 euro per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

2.

Proprietà e/o conduzioni di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive (esclusi quelli provocati da radiazioni e inquinamento elettromagnetico), gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai mt. 2), nonché cancelli anche automatici.

L'Assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori di manutenzione straordinaria.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08;
- da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati e/o terreni all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'Assicurazione.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di 100,00 euro per ciascun Sinistro.

3.

Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato

La garanzia, fermo quanto disposto dalle "Norme", comprende la Responsabilità civile personale di ciascun Prestatore di lavoro dell'Assicurato appartenente alle categorie dei dirigenti, quadri, impiegati ed operai, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

- 1) alle persone considerate "terzi" (escluso il Contraente) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale pattuito per la R.C.T.;
- 2) agli altri Prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O. In ogni caso il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

4.

Operazioni di consegna e prelievo

L'Assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore.

5.

Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni provocati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso. Questa estensione di garanzia è prestata con la Franchigia assoluta di 100,00 euro per ogni mezzo danneggiato.

6.

Danni a veicoli in genere

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori, in conseguenza delle attività ivi svolgentisi compresa l'esistenza di attrezzature, ferma restando l'applicazione di una Franchigia assoluta di 100,00 euro per ogni veicolo. Restano esclusi i danni da furto, incendio, quelli conseguenti al mancato uso nonché quelli alle Cose trovatisi nei veicoli stessi.

7.

Estensioni diverse

Oltre al Rischio derivante dall'esercizio dell'attività indicata in Polizza, l'Assicurazione vale anche per le attività preliminari, complementari e commerciali ad essa connesse quali, a titolo esemplificativo:

- partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- servizi sanitari aziendali prestati in ambulatorio, inferme-

rie e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;

- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e detenzione di cani;
- proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, compresi i danni corporali subiti dai corsisti o "stagiaires" e gite aziendali, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall'impiego di aeromobili;
- circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi;
- servizio antincendio interno o intervento diretto di dipendenti dell'Assicurato per tale scopo;
- proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 16, lettere o) e r) delle "Norme";
- organizzazione di visite e presentazione e dimostrazione dei prodotti presso il Contraente.

8.

R.C. del committente ex art. 2049 C.C.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di committente:

a) dei suoi Prestatori di lavoro in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell'articolo 1916 Codice civile, nei confronti dei responsabili.

Il Risarcimento dei danni viene effettuato previa detrazione - per singolo Sinistro - di una Franchigia di 250,00 euro. La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di lavoro:

- alla guida di veicoli di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati;
 - non iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge oppure non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti;
- b) delle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso i locali ove si svolge l'attività.

9. Pluralità degli Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui

si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Condizioni particolari relative ai soli Rischi diversi

(ad integrazione delle "Norme che regolano l'Assicurazione" in relazione al Rischio assicurato)

1.

RC Fabbricati

- A precisazione di quanto indicato dall'articolo 13 lettera A) si dà atto che per i danni cagionati a terzi s'intendono compresi anche i locatari e la garanzia s'intende disciplinata dalla Condizione Integrativa 2.
- Ad integrazione del punto c) dell'articolo 16, non sono considerati terzi le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi.
- Ad integrazione dell'articolo 16 "Delimitazioni", sono esclusi dall'Assicurazione RCT i danni derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in Polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dell'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari.
- Se l'Assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i condomini, nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini verso anche la proprietà comune. Se l'Assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.
- Il valore del Fabbricato deve corrispondere al valore a nuovo di ciascun Fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente. Se al momento del Sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore dichiarato in Polizza dall'Assicurato, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro e in ogni caso nei limiti dei Massimali ridotti in eguale proporzione.
- Ad integrazione della Condizione Integrativa 2, la garanzia vale anche per le parti comuni a più fabbricati.

2.

Animali e Allevatori - Commercianti

È compresa in garanzia la responsabilità dell'Assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Sono esclusi i danni ad

animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.

Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

Limitatamente ai cani, la garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia assoluta di 50,00 euro per Sinistro.

3.

Circolo ippico - Maneggio

S'intendono compresi in garanzia i danni provocati:

- da coloro che utilizzano i cavalli sia di proprietà che quelli messi a disposizione dal circolo ippico e/o maneggio;
- dai cavalli stessi;

- a coloro che montano i cavalli assegnati dal circolo ippico e/o maneggio purché non di proprietà del cavaliere.

La garanzia vale anche per:

- la proprietà e/o conduzione dei fabbricati e dell'area dove si svolge l'attività; la garanzia s'intende disciplinata dalla Condizione Integrativa 2;
- i danni cagionati a terzi da istruttori, artieri e altro personale di scuderia anche non dipendente dell'Assicurato ma dallo stesso temporaneamente ingaggiato;
- i danni subiti dagli animali in consegna e/o custodia con un massimo Risarcimento di 25.000,00 euro per ogni animale e comunque non superiore al Massimale indicato in Polizza per danni a Cose.

4.

Autorimesse - Autosili - Parcheggio

La garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio, di un'officina meccanica con non più di tre addetti e dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata; quest'ultima garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 2.

Sono compresi in garanzia i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione. Tale estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di 150,00 euro.

La garanzia vale anche per i danni derivanti dalla proprietà o dall'esercizio di distributori di carburante.

5.

Depositi commerciali

La garanzia vale anche per la proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata; questa garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 2.

La garanzia comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante.

L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della Polizza.

6.

Insegne e cartelli pubblicitari

L'Assicurazione comprende l'installazione e la manutenzio-

ne delle insegne e cartelli pubblicitari ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che qualora l'installazione e la manutenzione siano affidati a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.

L'Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicate insegne e cartelli pubblicitari.

7.

Campeggi

L'Assicurazione comprende il Rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 2.

L'Assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di ristorante, bar, spacci e negozi, impianti sportivi, lavanderie, autorimesse, parcheggi, stabilimenti balneari, discoteche.

A parziale deroga dell'articolo 16 lett. v) delle "Norme", l'Assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis Codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose consegnate. **La somma massima di garanzia per ogni cliente è limitata a 1.500,00 euro, nel limite del Massimale previsto in Polizza per danni a Cose. Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente.**

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento, di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenute. Sono peraltro esclusi dalla garanzia i danni ai mezzi di soggiorno dei clienti.

I Risarcimenti dovuti in forza di queste estensioni di garanzia sono corrisposti previa deduzione di uno Scoperto del 10% dell'importo di ogni Sinistro, per ogni cliente danneggiato, che rimane a carico dell'Assicurato, con il minimo di 200,00 euro.

L'Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della Polizza.

8.

Mense aziendali - Caterings - Distribuzione Automatica di cibi e bevande

L'Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o

venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della Polizza.

L'Assicurazione comprende il Rischio relativo alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati sede della società e le sue dipendenze e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 2.

L'Assicurazione comprende il Rischio relativo all'attività e/o il deposito presso terzi e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 1.

9.

Chiese – Parrocchie

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'esercizio del Culto in ogni sua celebrazione liturgica e manifestazione di ministero, internamente alla Chiesa parrocchiale o Chiesa o Cappelle distaccate ed esternamente (processioni, funerali, missioni cittadine, ecc...) per fatto della Contraente stessa e/o delle persone incaricate dal Parroco all'esercizio ed al funzionamento delle singole celebrazioni;
- dalla conduzione dei fabbricati della Chiesa parrocchiale, delle Chiese o Cappelle distaccate, della Casa canonica e impianti relativi ai vari fabbricati; dalla conduzione dell'oratorio parrocchiale; la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 2;
- dall'organizzazione della festa parrocchiale.

10.

Vendite a domicilio o per corrispondenza

Nel caso di vendita per corrispondenza, s'intende esclusa dalla garanzia qualsiasi forma di vendita tramite internet.

L'Assicurazione comprende la dimostrazione relativa all'uso ed al funzionamento del prodotto presso terzi e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 1.

La garanzia è prestata per tutti i prodotti esclusi infiammabili, corrosivi, esplosivi, tossici e farmaceutici.

S'intendono comunque esclusi da questa presente garanzia i danni derivanti da vizio o difetto dei prodotti stessi.

11.

Istituti di educazione ed istruzione, scuole, asili e scuole materne

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato, a sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, dall'esercizio dell'istituto scolastico. Per Assicurati s'intendono:

- il dirigente scolastico;
- i docenti;
- i non docenti;
- gli alunni;
- i genitori degli alunni, limitatamente alle attività previste all'interno degli organi collegiali.

La garanzia vale anche per:

- le attività sia interne che esterne, organizzate e/o gestite e/o effettuate dall'istituto assicurato;
- lo svolgimento delle assemblee studentesche;
- l'utilizzo di strutture esterne quali piscine, palestre, campi sportivi, teatri, cinematografi, aula magna e centri congressi.

Sono compresi in garanzia i danni alle strutture, previa detrazione per ogni sinistro di uno Scoperto 10% con il minimo assoluto di 250,00 euro, nel limite del Massimale previsto dalla Polizza per i danni a Cose, con il massimo Risarcimento di 50.000,00 euro per uno o più Sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo;

- gli stages, alternanza scuola lavoro ed interscambi culturali anche all'estero **purché nei paesi appartenenti alla UE;**
- per le attività svolte durante il pre scuola e post scuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Enti Pubblici **purché in possesso dei requisiti richiesti dalle Leggi e regolamenti;**
- per i Sinistri verificatisi durante passeggiate e/o gite, visite scolastiche ed altre manifestazioni di carattere culturale e/o sportivo, organizzate dall'istituto scolastico anche all'estero **purché nei paesi appartenenti alla UE;**
- la Responsabilità Civile derivante ai genitori degli allievi per danni involontariamente cagionati a terzi durante il tragitto da casa a scuola e viceversa, **limitatamente al periodo di mezz'ora prima dell'inizio e dopo il termine delle lezioni, esclusi comunque i danni derivanti dalla guida di ciclomotori e/o di veicoli a motore in genere.**

La garanzia comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e pertanto la Compagnia non agisce in rivalsa nei loro confronti.

A parziale deroga dell'articolo 16 lettere a), b), c), sono considerati terzi tra loro il dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente, i genitori e gli allievi.

La garanzia comprende l'azione di rivalsa della Pubblica amministrazione verso il dipendente assicurato per danni da questi provocati a terzi nell'esecuzione delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere; **limitatamente a questa estensione di garanzia, il Risarcimento dei danni viene effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro nel limite del Massimale previsto in Polizza, con il massimo Risarcimento di 250.000,00 euro per uno o più Sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.**

L'Assicurazione comprende il Rischio relativo alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e le sue dipendenze; la relativa garanzia è disciplinata alla Condizione Integrativa 2.

12.

Oratori, ricreatori, ludoteche colonie e campi estivi

Limitatamente agli oratori, ai ricreatori, ai campi estivi ed alle colonie, **sono esclusi dalla garanzia i Rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.**

Per l'attività esterna, la garanzia è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.

L'Assicurazione comprende il Rischio relativo alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività

assicurata; la relativa garanzia è disciplinata alla Condizione Integrativa 2.

13.

Insegnanti

Nel caso la garanzia fosse prestata per insegnanti pubblici - fermo quanto previsto dalle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile" - l'Assicurazione è estesa alle azioni di rivalsa da parte dello Stato derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi per danni subiti dagli alunni sottoposti alla vigilanza, per i casi di colpa grave.

L'Assicurazione non vale per la proprietà, esercizio, gestione e direzione di scuole, istituti, oratori, ricreatori e ludoteche.

Per gli insegnanti di educazione fisica che prestano la propria attività anche in società sportive, nonché per istruttori ed allenatori di società sportive, l'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato dei requisiti richiesti dalla legge e/o discipline e/o regolamenti emanate dal CONI e/o dalle singole Federazioni per l'attività dal medesimo svolta.

La garanzia non vale per le attività svolte nell'ambito di società sportive di discipline motoristiche e di sport invernali.

14.

Associazioni - Società e scuole sportive

L'Assicurazione vale per la Responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati e degli allievi per danni cagionati a terzi.

Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.

L'Assicurazione comprende la Responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di un bar.

L'Assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della Polizza.

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, **esclusi tribune, stadi, arene, ippodromi, cino-dromi, palazzi dello sport, velodromi, pareti per arrampicata libera, piste per la pratica di sport invernali ed impianti in cui sia previsto l'uso di veicoli a motore.**

La garanzia è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata:

- al possesso, da parte degli istruttori, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;
- al possesso dei requisiti fisici da parte degli associati e degli allievi comprovato da apposita certificazione medica ove richiesta.

15.

Impianti sportivi

L'Assicurazione comprende il Rischio relativo alla proprietà e/o conduzione degli impianti e le sue dipendenze; la garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 2.

Dalla garanzia sono esclusi i seguenti impianti:

ippodromi, cinodromi, velodromi, pareti per arrampicata libera, piste per la pratica di sport invernali ed impianti in cui sia previsto l'uso dei veicoli a motore.

L'Assicurazione comprende:

- la Responsabilità civile derivante dall'esercizio di un bar;
- i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della Polizza.

16.

Stabilimenti balneari

L'Assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio all'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

La garanzia comprende i rischi relativi al servizio bar e ristorazione.

L'Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della Polizza.

La garanzia vale anche per:

- i rischi relativi all'esercizio di campi da bocce, tennis, pallacanestro, beach-volley, pallavolo purché ubicati nello stabilimento;
- i rischi relativi alla proprietà delle imbarcazioni di salvataggio;
- i rischi relativi al noleggio di imbarcazioni non soggette alle norme previste dal d.lgs. 209/05 in materia di Assicurazione obbligatoria rc per la circolazione di veicoli e natanti.

La garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di 100,00 euro per Sinistro.

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità civile:

- del conducente dell'imbarcazione noleggiata;
- dell'organizzazione di serate danzanti e di spettacoli esclusi in ogni caso i danni ad artisti ed orchestrali;
- della proprietà e/o esercizio di un parcheggio di veicoli a motore, ferma restando l'applicazione di uno Scoperto 10% con il minimo di 200,00 euro per ogni veicolo

danneggiato. Restano esclusi i danni da furto, incendio, quelli conseguenti al mancato uso nonché quelli alle Cose trovantisi nei veicoli stessi.

A parziale deroga dell'articolo 16 lett. v) delle "Norme", l'Assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose consegnate.

La somma massima di garanzia per ogni cliente è limitata a 1.500,00 euro, nel limite del Massimale previsto in Polizza per danni a Cose. Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento, di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenuti.

I risarcimenti dovuti in forza delle presenti estensioni di garanzia sono corrisposti previa deduzione di uno Scoperto del 10% dell'importo di ogni Sinistro, per ogni cliente danneggiato, che rimane a carico dell'Assicurato, con il minimo di 200,00 euro.

L'Assicurazione comprende il Rischio relativo alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e la garanzia è disciplinata alla Condizione Integrativa 2.

17.

Imbarcazioni

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità del comandante e/o conduttore dell'imbarcazione, sempreché l'uso della medesima avvenga per incarico o con il consenso del proprietario.

L'Assicurazione vale anche per i danni da lesioni personali a terzi trasportati.

L'Assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, le acque interne italiane e quelle dei laghi Maggiore e di Lugano.

Ad integrazione dell'articolo 16 Delimitazioni:

- non sono considerati terzi il comandante o il conduttore dell'imbarcazione e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a) dell'articolo 16 nonché i dipendenti del comandante, del conduttore o dell'Assicurato in quanto addetti al servizio dell'imbarcazione;
- l'Assicurazione non comprende i danni:
 - a Cose che si trovino a bordo dell'imbarcazione;
 - alle Cose indossate e comunque portate con sé dalle persone trasportate;
 - cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli cagionati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'imbarcazione;
 - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
 - se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.

La garanzia per i danni a Cose è prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo di ogni Sinistro con il minimo di 100,00 euro.

18.

Teatri

La garanzia è valida a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

La garanzia comprende:

- il servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in Polizza per i danni a Cose e sino alla concorrenza massima di 1.000,00 euro per ogni danneggiato;

- i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle Cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'articolo 1784 Codice civile, ferma l'esclusione per i danni alle Cose non consegnate.

L'Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori.

Sono altresì esclusi dall'Assicurazione i danni a Cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento. Sono esclusi dall'Assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

L'Assicurazione comprende il Rischio relativo alla proprietà e/o conduzione del teatro e le sue dipendenze; la garanzia è disciplinata alla Condizione Integrativa 2.

19.

Night clubs - Discoteche - Ritrovi - Sale da ballo - Associazioni ricreative e culturali

La garanzia è valida a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

Limitatamente alle associazioni ricreative e culturali, la garanzia vale anche per l'organizzazione di serate e spettacoli per l'intrattenimento, sino ad un massimo di 5 eventi quali sagre paesane, spettacoli folkloristici, sfilate carnevalesche, manifestazioni sportive dilettantistiche e culturali.

La garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di 150,00 euro per ogni danneggiato. Sono esclusi i danni derivanti da spettacoli pirotecnici e manifestazioni equestri. Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.

Sono compresi in garanzia i Rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse, parcheggi e bar.

L'Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della Polizza.

L'Assicurazione vale anche per i Rischi relativi all'organizzazione di serate danzanti, di spettacoli di intrattenimento e conviviali, esclusi in ogni caso i danni ad artisti ed orchestrali ed alle strutture utilizzate.

La garanzia comprende:

- il servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabi-

lito in Polizza per i danni a Cose e sino alla concorrenza massima di 1.000,00 euro per ogni danneggiato;

- i danni sofferti da terzi in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle Cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'articolo 1784 Codice civile, ferma l'esclusione per i danni alle Cose non consegnate.

L'Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori.

Sono altresì esclusi dall'Assicurazione i danni a Cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.

L'Assicurazione comprende il Rischio relativo alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e la garanzia è disciplinata alla Condizione Integrativa 2.

20.

Velocipedi da noleggio

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile del conducente del velocipede noleggiato.

La garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di 75,00 euro per Sinistro.

21.

Committenza dei lavori

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/08 e s.m. ed i. per i cantieri edili mobili e temporanei per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, purché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal citato Decreto legislativo.

22.

Sagre paesane - Spettacoli folkloristici - Sfilate carnevalesche e simili - Manifestazioni sportive dilettantistiche, ricreative, culturali

La garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di 150,00 euro per ogni danneggiato.

Sono esclusi i danni derivanti da spettacoli pirotecnici e manifestazioni equestri.

La garanzia non vale per i danni:

- subiti dai veicoli in parcheggio nelle apposite aree predisposte;

- subiti dagli artisti e/o orchestrali partecipanti alla manifestazione.

La garanzia è valida a condizione che gli organizzatori siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche autorità per l'attività da essi svolta.

A integrazione dell'articolo 16 lettera c), non sono considerati terzi tutti coloro che prestano una partecipazione attiva alla manifestazione.

23.

Associazione di volontariato

L'Assicurazione vale per l'attività di volontariato, descritta

in Polizza, svolta nei modi e nei termini previsti dalla Legge 11/08/91 n° 266 e s. m. ed i.

La garanzia vale anche per:

- la partecipazione a corsi formativi e di aggiornamento inerenti il volontariato;
- la partecipazione a riunioni, assemblee associative e/o di rappresentanza;
- la responsabilità personale degli associati in relazione allo svolgimento dell'attività dichiarata.

Ad integrazione dell'articolo 16 delle Condizioni generali di Polizza, la garanzia non vale per:

- i danni conseguenti a omissioni e/o insufficienza e/o inadeguatezza degli interventi;
- i danni conseguenti a qualsiasi prestazione di carattere medico.

Condizioni particolari relative ai soli Rischi professionali

(a completamento o modificazione delle "Norme che regolano l'Assicurazione" ed in relazione al Rischio assicurato)

24.

Agenzie di viaggio

Ad integrazione dell'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", la garanzia vale anche per:

- le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai clienti in relazione all'attività assicurata. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza del Massimale di 25.000,00 euro che rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Più richieste di Risarcimento originate da un medesimo fatto sono considerate un unico Sinistro;

- la conduzione dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e la garanzia s'intende disciplinata alla Condizione Integrativa 2;

Validità della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato non oltre 12 mesi prima della data di effetto dell'Assicurazione. La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato, ai sensi degli articoli 1892,1893 Codice civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di Risarcimento a termini di Polizza.

Ad integrazione dell'articolo 16 delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", l'Assicurazione non vale per i danni:

- conseguenti a insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'Assicurato;

- conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- conseguenti a responsabilità derivante all'Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio relativo all'esecuzione del viaggio e del soggiorno;
- di cui l'intermediario debba eventualmente rispondere, ai sensi dell'articolo 19 del Contratto Collettivo di Viaggio, in qualità di organizzatore;
- che si verificassero durante l'uso di mezzi di trasporto aereo, nel qual caso la garanzia cessa di essere operante dal momento dell'imbarco fino a sbarco avvenuto;
- verificatisi in territori trovatisi in stato di guerra dichiarata o non dichiarata; occorsi in occasione di insurrezioni, scioperi, tumulti, agitazioni di lavoratori e atti di terrorismo, dirottamento forzato o sequestro illegale, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, requisizioni su ordine di qualsiasi governo o altra autorità nazionale o locale.

Sono altresì esclusi gli oneri risarcitori dovuti all'Assicurato in forza di specifiche pattuizioni contrattuali.

Nel caso di richieste di Risarcimento provenienti dai clienti dell'Assicurato, restano esclusi dall'Assicurazione gli importi (corrispondenti alla differenza tra il valore delle prestazioni fornite) che l'Assicurato è tenuto a corrispondere al cliente in virtù del minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.

La garanzia è prestata con uno Scoperto pari al 10% dell'importo di ogni Sinistro con il minimo assoluto di 250,00 euro per ogni cliente danneggiato per i danni a Cose e per perdite patrimoniali.

25.

Centro Elaborazione Dati

Ad integrazione dell'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", la garanzia vale anche per:

- le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi compresi i clienti in relazione all'attività professionale descritta in Polizza, a seguito di:
 - divulgazione di informazioni relative a terzi, siano essi clienti od estranei, per fatto, anche doloso, dei dipendenti;
 - perdita, distruzione o deterioramento anche se derivante da incendio o furto, dei documenti e dei supporti consegnati all'Assicurato dai clienti per registrazioni ed elaborazioni. Questa estensione di garanzia è prestata alla condizione che l'Assicurato si impegni a conservare e a far conservare dai propri clienti, presso le loro sedi, un esemplare dei documenti e dei supporti, ed è prestata limitatamente alle spese sostenute per la sostituzione dei documenti e dei supporti con esclusione quindi di tutte le spese supplementari, quali tempi di studio, di analisi, di programmazione ed elaborazione.
- La conduzione dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e la garanzia s'intende disciplinata alla Condizione Integrativa 2.

A parziale modifica dell'articolo 16 **Delimitazioni**, non sono considerati terzi le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 Codice civile nonché gli amministratori delle medesime.

Ad integrazione dell'articolo 16 **Delimitazioni**, l'Assicurazione non vale:

- per l'attività di programmazione ed elaborazione di dati finalizzate al servizio bancario;
- per i danni cagionati agli elaboratori ed alle apparecchiature elettroniche in genere;
- per il pagamento di penali messe a carico dell'Assicurato per il ritardo nella consegna dei documenti e nella registrazione o elaborazione di dati;
- per le spese di rifacimento, correzione o modifica di programmi di elaborazione errati.

Limitatamente alle sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato, il Massimale assicurato s'intende ridotto ad 1/3.

L'Assicurazione è prestata con uno Scoperto pari al 10% dell'importo di ogni Sinistro, con il minimo assoluto di 250,00 euro.

26.

Ostetriche

La garanzia, prevista dall'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è prestata ai sensi del Decreto ministeriale 14/9/1994 n° 740 **purché l'Assicurato al momento del fatto non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.**

27.

Igienisti dentali

La garanzia, prevista dall'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è prestata ai sensi del Decreto ministeriale 15/3/1999 n° 137 **purché l'Assicurato al momento del fatto non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.**

28.

Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

La garanzia, prevista dall'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è prestata ai sensi del Decreto ministeriale 17/1/1997 n° 56 **purché l'Assicurato al momento del fatto non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.**

29.

Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

La garanzia, prevista dall'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è prestata ai sensi del Decreto ministeriale 17/1/1997 n° 58 **purché l'Assicurato al momento del fatto non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.**

30.

Assistenti sanitari

La garanzia, prevista dall'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è prestata ai sensi del Decreto ministeriale 17/1/1997 n° 69 **purché l'Assicurato al momento del fatto non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.**

31.

Infermieri pediatrici

La garanzia, di cui all'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è prestata ai sensi del Decreto ministeriale 17/1/1997 n° 70 **purché l'Assicurato al momento del fatto non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.**

32.

Terapisti occupazionali

La garanzia, di cui all'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è prestata ai sensi del Decreto ministeriale 17/1/1997 n° 136 **purché l'Assicurato al momento del fatto non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.**

33.

Tecnici di neurofisiopatologia

La garanzia, prevista dall'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è prestata ai sensi del Decreto ministeriale 15/3/1995 n° 183 **purché l'Assicurato al momento del fatto non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.**

34.

Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

La garanzia, prevista dall'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è prestata ai sensi del Decreto ministeriale 27/7/1998 n° 316 **purché l'Assicurato al momento del fatto non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.**

35.

Educatori professionali

La garanzia, prevista dall'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è prestata ai sensi del Decreto ministeriale 08/10/1998 n° 520 **purché l'Assicurato al momento del fatto non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.**

36.

Tecnici ortopedici

La garanzia, prevista dall'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è prestata ai sensi del Decreto ministeriale 14/9/1994 n° 665 **purché l'Assicurato al momento del fatto non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.**

37.

Tecnici audiometristi

La garanzia, prevista dall'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è

prestata ai sensi del Decreto ministeriale 14/9/1994 n° 667 purché l'Assicurato al momento del fatto non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.

38.

Podologi

La garanzia, prevista dall'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è prestata ai sensi del Decreto ministeriale 14/9/1994 n° 666 purché l'Assicurato al momento del fatto non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.

39.

Infermieri

La garanzia, prevista dall'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è prestata ai sensi del Decreto ministeriale 14/9/1994 n° 739 purché l'Assicurato al momento del fatto non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.

40.

Logopedisti

La garanzia, di cui all'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è prestata ai sensi del Decreto ministeriale 14/9/1994 n° 742 purché l'Assicurato al momento del fatto non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.

41.

Ortottisti - Assistenti di oftalmologia

La garanzia, prevista dall'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è prestata ai sensi del Decreto ministeriale 14/9/1994 n° 743 purché l'Assicurato al momento del fatto non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.

42.

Dietisti

La garanzia, prevista dall'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è prestata ai sensi del Decreto ministeriale 14/9/1994 n° 744 purché l'Assicurato al momento del fatto non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.

43.

Tecnici sanitari di laboratorio biomedico

La garanzia, prevista dall'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è prestata ai sensi del Decreto ministeriale 26/9/1994 n° 745 purché l'Assicurato al momento del fatto non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.

44.

Tecnici sanitari di radiologia medica

La garanzia, prevista dall'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è prestata ai sensi del Decreto ministeriale 17/1/1997 n° 56 purché l'Assicurato al momento del fatto non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.

45.

Veterinari

L'Assicurazione vale purché l'Assicurato al momento del fatto sia in possesso dei requisiti previsti ai sensi di legge e non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.

Tale garanzia:

- comprende la Responsabilità civile derivante dall'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici;
- non è soggetta alla esclusione prevista dall'articolo 16 ("Delimitazioni"), lettera l), delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile"; pertanto gli animali di terzi detenuti dal veterinario, in deroga a quanto previsto dalle "Definizioni generali", non sono considerati "Cose".

46.

Massoterapista

La garanzia, prevista dall'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è prestata ai sensi del Regio Decreto 31 maggio 1928 n. 1334 e della Circolare Ministeriale del 5 luglio 1928 n. 20.400/3 purché l'Assicurato al momento del fatto:

- non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione;
- sia in possesso di valido diploma di abilitazione all'arte ausiliaria di Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici con valenza di Qualifica professionale o di titolo equivalente ai sensi del D.lgs 206/2007 e delle Direttiva 2005/36/EC dell'Unione Europea;
- sia in possesso della licenza per lo svolgimento dell'arte ausiliaria di Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Si intendo esclusi dalle copertura i danni derivanti da terapia fisica e strumentale riservati a personale medico e sanitario professionale.

47.

Operatore Socio Sanitario

La garanzia, prevista dall'articolo 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è prestata purché l'Assicurato al momento del fatto:

- non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione;
- sia in possesso di valido attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario e dei requisiti previsti ai sensi di legge per lo svolgimento di tale attività.

48.

Farmacista

La garanzia, prevista dall'art. 13 lettera A delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile" è prestata per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per Danni materiali e diretti di Cose, in conseguenza di violazione non dolosa dei doveri professionali – nei modi e nei termini previsti dalla Farmacopea Ufficiale, Testo Unico delle Leggi Sanitarie n.1265 del 27.07.1934, D.P.R. n. 309 del 09/10/1990 e D.Lgs. 153 del 3/10/2009, nonché successivi emendamenti/leggi.

La garanzia è operante anche per:

- la vendita o consegna (anche a domicilio) da parte dell'Assicurato di medicinali, di prodotti omeopatici, di erboristeria, galenici e magistrali;
- la preparazione da parte dell'Assicurato di preparati galenico magistrali o preparati galenico officinali, secondo quanto stabilito dal D.M. 18 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 aprile 2004.

L'Assicurazione vale purchè l'Assicurato al momento del fatto sia in possesso di titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e non risulti sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.

ATTIVITA' DI FARMACIA DEI SERVIZI

La garanzia è estesa alla responsabilità civile professionale derivante dalla pratica di :

- "Prestazioni analitiche di prima istanza", prestate ai sensi del Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011;
- "Servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali", prestate ai sensi del Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011;
- "attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica e ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ai sensi del Decreto 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 01/10/2011.

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) Conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, referti, prenotazioni, ricette;
- b) Conseguenti a furto, rapina e incendio;
- c) Da inosservanza delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni;
- d) Conseguenti a ritardi nella prenotazione e consegna e/o mancata prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica e ambulatoriale.

Norme comuni per i Rischi professionali

(salvo quanto diversamente indicato alle rispettive voci)

Massimale Assicurato

Il Massimale indicato sulla scheda di Polizza rappresenta il limite di Risarcimento a carico della Compagnia:

- per ciascun Sinistro;
- per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo;
- per più Sinistri originati dal medesimo comportamento colposo; in tal caso la data della prima richiesta di Risarcimento è considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate in tempi diversi.

Validità della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della Polizza a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi non noti all'Assicurato stesso prima della stipulazione della Polizza e posti in essere:

- a) non oltre tre anni prima della data di effetto della Polizza nel caso l'Assicurato non avesse in corso precedente Assicurazione con la Compagnia a copertura dei medesimi Rischi anche se a condizioni economico-normative diverse;
- b) non oltre cinque anni prima della data di effetto della Polizza nel caso la stessa sia emessa in sostituzione di precedente contratto stipulato con la Compagnia a copertura dei medesimi Rischi.

Restano pertanto escluse le richieste di Risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di durata della Polizza.

La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato ai sensi degli articoli 1892, 1983 Codice civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di Risarcimento a termini di Polizza.

Polizze coesistenti

(valida solo per le professioni sanitarie)

- Nel caso risulti operante altra Assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da struttura pubblica o privata abilitata all'erogazione dell'assistenza sanitaria, la Polizza opera in secondo rischio in eccedenza ai Massimali prestatati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei Massimali garantiti dalla Polizza.

Garanzie aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

A.

Organizzazione gare e concorsi (valida solo per Circolo ippico e/o maneggio)

La garanzia vale anche per l'organizzazione di gare e concorsi, per la progettazione dei percorsi, il posizionamento e la costruzione degli ostacoli.

Questa estensione di garanzia è valida solo per concorsi e gare omologati a livello nazionale.

Questa estensione di garanzia non vale per i danni provocati dai cavalli ai mezzi di trasporto e/o a box di ricovero di proprietà o in locazione messi a disposizione dall'organizzatore per la manifestazione.

B.

Passeggiate esterne (valida solo per Circolo Ippico e/o maneggio)

La garanzia vale anche per il Rischio derivante da passeggiate esterne alle aree di proprietà e/o conduzione del Circolo ippico e/o maneggio, anche con attraversamento di centri abitati purché condotte da istruttori e/o guide del Circolo ippico e/o maneggio.

C.
Coesistenza altre assicurazioni (valida solo per committenza dei lavori)

In caso risultino operanti altre assicurazioni stipulate da professionisti e/o imprese con altri Assicuratori, la Polizza opera in secondo Rischio in eccedenza ai Massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei Massimali garantiti dalla Polizza.

D.
Bagagli e oggetti personali (valida solo per Agenzie di viaggio)

A parziale deroga dell'articolo 16, la garanzia comprende i danni da smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dei bagagli e degli oggetti personali dei clienti viaggiatori.

Sono esclusi: denaro, preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, valori. Questa estensione di garanzia è pre-

stata sino alla concorrenza di un massimo Risarcimento di 5.000,00 euro per Sinistro e di 20.000,00 euro per anno assicurativo.

E.
Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'articolo 16, lettera o) delle "Norme", la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Il Risarcimento dei danni viene effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo assoluto di 2.500,00 euro, nel limite del Massimale previsto dalla Polizza per i danni a Cose, con il massimo Risarcimento di 50.000,00 euro per uno o più Sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia

Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

